



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data: 30/01/2006

APT-21

Oggetto: Approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali

1. PREMESSA

Nel nuovo contesto determinato dal variato quadro legislativo, con particolare riferimento alla revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione (Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96), a seguito della riorganizzazione dell'ENAC, in vigore dal 1° marzo 2005, si rende necessario armonizzare i criteri e le procedure per la presentazione, esame e approvazione dei progetti e varianti di opere e di impianti aeroportuali.

Per gli interventi riguardanti gli aiuti visivi degli aeroporti civili la presente circolare integra quanto contenuto nella circolare APT -13 in vigore.

2. SCOPO

La presente Circolare fornisce i criteri e le indicazioni per la redazione, la presentazione e l'istruttoria dei progetti di infrastrutture e impianti aeroportuali al fine di conferire agli atti del procedimento una struttura tipologica univoca.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Circolare si applica a tutte le opere da realizzarsi in ambito aeroportuale e a quelle connesse con l'esercizio dell'aeroporto per le quali è richiesta dalla vigente normativa l'approvazione dell'ENAC.

I criteri e le indicazioni contenuti nella presente Circolare si applicano ai procedimenti condotti nell'ambito delle competenti strutture tecniche centrali e periferiche dell'ENAC, relativamente alla sola fase di progettazione. Per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere si rimanda ad apposite disposizioni in corso d'emanazione.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Il decreto Legislativo 27 luglio 1997 n. 250 e lo statuto dell'ENAC indicano, tra le funzioni che l'Ente è tenuto a svolgere, anche quelle relative alla regolamentazione tecnica, alla certificazione, alla autorizzazione, alla concessione, al coordinamento, al controllo, alla ispezione e all'attività

sanzionatoria in materia di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.

All'attività di progettazione di interventi da realizzare su sedime aeroportuale, o su aree direttamente interessate da operazioni di volo o ad esse collegate, si applicano le disposizioni nazionali ed internazionali vigenti nel campo della costruzione di infrastrutture e impianti aeroportuali.

Per la progettazione di lavori pubblici in campo aeroportuale si applicano in particolare le seguenti normative:

- legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);
- legge 109/94, DPR 554/99;
- legge 158/95, legge 166/2002;
- D. L.vo 96/2005.

Nell'ambito di quest'ultime normative, anche ai fini della definizione di "lavori pubblici" e di assoggettamento al Regolamento sui lavori Pubblici, vale quanto previsto dall'art. 7 , lettera a) della legge 166/02. Il gestore aeroportuale assume, ai sensi della Convenzione di gestione, il ruolo di ente aggiudicatore e/o realizzatore.

Per gli aspetti strutturali di verifica di opere esistenti si applica quanto contenuto nelle norme sismiche di cui all'Ordinanza 3274/2003. Si specifica, con riferimento all'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza, che sono da considerarsi di particolare rilevanza tutte le infrastrutture aeroportuali esistenti che possono essere utilizzate per gli interventi della protezione civile; tra gli edifici sono da considerarsi quelli soggetti ad affollamento e quelli di importanza strategica (aerostazioni, centri di intervento aeroportuale dei VV.F. e centri di soccorso, torri di controllo) e per le opere impiantistiche quelle di importanza strategica e operativa (antenne per le comunicazioni TBT, tralicci per radar, tralicci per AVL, e opere simili).

Per gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni aeroportuali si applicano i requisiti e gli standard previsti nei documenti nazionali con particolare riferimento a:

- Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- Circolari dell'Ente con particolare riferimento alla circolare ENAC APT-13,

e documenti internazionali ICAO, con particolare riferimento a:

- Doc. 9157 Airport Design Manual;
- Annesso 17;
- Security Manual;
- Doc. ICAO n. 9137 – Airport Service Manual – Part 6, Cap. 3.

Ulteriori riferimenti utili alla progettazione di opere aeroportuali sono costituiti dai documenti internazionali quali:

- Doc. ICAO 9184, Airport Planning Manual;
- FAA AC 150/5360-13, Planning And Design Guidelines For Airport Terminal Facilities;
- DGAC (Francia) Service technique des bases aeriennes – les aerogares;
- IATA Airport Development Reference Manual;
- Direttive europee.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROGETTAZIONE

Come previsto dal quadro normativo che segue, l'attività di progettazione delle opere aeroportuali è strettamente connessa alle fasi di programmazione degli interventi e degli investimenti posti a base della concessione di gestione di un aeroporto.

Il D.M. 521/97, emanato in attuazione della legge 537/93, dispone che l'affidamento della gestione totale degli aeroporti è subordinato alla valutazione di programmi di intervento comprensivi dei piani di investimento e dei piani economico – finanziari, coerenti con la durata della concessione richiesta, predisposti dalle società richiedenti.

La convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale è redatta sulla base di uno schema tipo emanato con circolare ministeriale n. 12479AC del 20 ottobre 1999 (supplemento G.U. n. 292 del 14.12.99).

Le recenti disposizioni in materia di gestioni aeroportuali emanate con legge 9 nov. 2004 n. 265 stabiliscono che le convenzioni di gestione totale, rilasciate anche in base a legge speciale, devono contenere il termine almeno quadriennale per la verifica delle previsioni contenute nei piani d'investimento di cui all'atto della concessione, nonché le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali d'intervento.

Per ultimo il Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della citata legge 265/04) stabilisce che "l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica di conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti".

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari suddette, le convenzioni di gestione totale, redatte secondo lo schema tipo, stabiliscono la competenza dell'ENAC a "regolamentare e valutare i *programmi di intervento*, i *piani regolatori aeroportuali* e i *piani d'investimento aeroportuali*".

Stabiliscono altresì che:

- il gestore è tenuto a presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione del *programma degli interventi e del relativo piano degli investimenti*, "comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali";
- la *Concessionaria* presenta all'approvazione dell'*E.N.A.C.*, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il *programma quadriennale di intervento*, corredato del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo;
- entro un anno dall'affidamento, o comunque entro i termini stabiliti da norme speciali, la *Concessionaria* presenta il *Piano regolatore generale di aeroporto*, coerente con il programma generale degli interventi, per la conseguente approvazione dell'*E.N.A.C.*;
- ai sensi del D. Leg.vo 96/05 e successive modifiche ed integrazioni. la verifica dell'ENAC sull'attuazione dei programmi è effettuata con cadenza almeno quadriennale.

- i progetti degli interventi da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all'E.N.A.C. dalla *Concessionaria* e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici. L'E.N.A.C. ne verifica la conformità al programma quadriennale d'intervento e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto. Verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.

6. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN CAMPO AEROPORTUALE

6.1 *Definizione degli interventi*

La definizione degli interventi è riportata, per il solo campo edilizio, nel DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Estendendo tale definizione al settore aeroportuale, si possono distinguere:

- interventi di manutenzione ordinaria* – quelli relativi a opere (programmabili e non) di riparazione di infrastrutture e impianti, rinnovamento e sostituzione di finiture edilizie interne ed esterne, o sostituzione di parti d'impianti necessari a mantenere in efficienza l'aeroporto nel suo complesso, interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino realizzazione di rampe o ascensori che alterino l'architettura dell'edificio, opere per attività di ricerca temporanee (preliminari in genere alla progettazione) che non incidano sui vincoli e sull'operatività aeroportuale (prove sui terreni e sui sottofondi, su drenaggi, etc);
- interventi di manutenzione straordinaria* – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare parti anche strutturali di infrastrutture e impianti (edifici, pavimentazioni, etc) nonché per integrare e rinnovare parti d'impianto a servizio dei singoli edifici (senza variazioni di superfici e/o volumi) e dell'aeroporto nel suo complesso, mantenendo le destinazioni d'uso originarie;
- interventi di restauro e risanamento conservativo* – comprende gli interventi edilizi e impiantistici rivolti a conservare l'opera e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi di edifici, infrastrutture e impianti, l'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso, la variazione distributiva degli spazi interni degli edifici aeroportuali.
- interventi di ristrutturazione edilizia* – gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e le innovazioni per l'adeguamento sismico;
- interventi di nuova costruzione* – interventi di costruzione di nuovi edifici e/o infrastrutture, quelli di trasformazione edilizia, infrastrutturale, impiantistica (rifacimento integrale e/o riconfigurazione completa geometrica e/o strutturale di piste, raccordi e piazzali aeromobili e dei relativi impianti) e di riconfigurazione della destinazione d'uso delle aree dell'aeroporto o di una intera struttura edilizia che non rientrano nelle categorie definite ai punti precedenti. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione il rifacimento strutturale e/o il prolungamento di una pista di volo e gli interventi che incidono sulle distanze dichiarate, gli interventi che modificano consistentemente la viabilità aeroportuale, i manufatti edilizi fuori terra o

interrati (non di pertinenza di edifici esistenti), la realizzazione sul sedime aeroportuale di opere idrauliche, di depurazione, di drenaggio, di torri o tralicci non provvisori, l'installazione di manufatti anche prefabbricati che non siano destinati a esigenze (documentate) strettamente temporanee (quali possono essere le strutture prefabbricate di cantiere, depositi e magazzini), la realizzazione di impianti per attività aeroportuali che comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato e/o la variazione di categoria operativa della pista.

6.2 La progettazione degli interventi

Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti emanato dall'ENAC prescrive i requisiti degli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale e prevede l'obbligo per il gestore del possesso del certificato di aeroporto.

La certificazione rilasciata impone al gestore una struttura organizzativa che comprenda, oltre all'Accountable Manager, responsabile della certificazione dell'aeroporto, i dirigenti responsabili (Post Holders) delle seguenti aree:

- area movimento;
- terminal;
- progettazione infrastrutture e sistemi;
- manutenzione infrastrutture e sistemi.

L'attività di progettazione per la realizzazione di lavori in ambito aeroportuale, comunque finanziati, presuppone pertanto la partecipazione attiva delle suddette figure dirigenziali secondo le attribuzioni, le responsabilità e le procedure operative riportate, a norma del Regolamento, nelle circolari dell'ENAC e nel Manuale d'aeroporto.

Per gli aeroporti non ancora certificati le figure del Post Holder (PH) progettazione e manutenzione, ove non presenti, devono essere sostituite da almeno un professionista che assuma le stesse funzioni e svolga quelle del responsabile unico del procedimento, a norma dell'art 7, comma 6 del Regolamento sui Lavori Pubblici. Per ogni intervento il gestore dovrà specificare, laddove il Post Holder della progettazione non assuma le funzioni del responsabile del procedimento, le generalità del professionista delegato ad espletarle. Ove le due figure siano contemporaneamente presenti, i progetti dovranno essere firmati da entrambe.

Ferme restando le responsabilità e le funzioni attribuite ai PH manutenzione e progettazione e descritte nella circolare ENAC (APT-16), il soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento, prima dell'avvio della progettazione o contestualmente al progetto preliminare, deve redigere un documento preliminare che riporti quanto previsto nell'art 15 del DPR 554/99, con particolare riferimento all'iter della progettazione, all'iter delle verifiche e la specifica di permessi e autorizzazioni necessari per l'attivazione dell'intervento. Il documento deve essere comunque controfirmato dal PH della progettazione.

A norma dell'art. 16 della legge 109/94 il responsabile della progettazione (Post Holder della progettazione del gestore o il professionista che svolge le funzioni del Responsabile del Procedimento), ove necessario e in relazione alla tipologia e dimensione dei lavori, può integrare o modificare, motivandola, la consistenza delle fasi progettuali, ferma restando la documentazione necessaria a definire gli interventi e a garantirne la realizzabilità secondo le previsioni.

Il suddetto documento preliminare dovrà essere redatto anche per quegli interventi che non rientrano nella definizione di "lavori pubblici". Ci si riferisce in particolare ad interventi da effettuarsi sulla base di contratti di lavori, forniture e servizi (qualora i lavori assumano rilievo inferiore al 50%), nonché ai lavori non effettuati direttamente dal gestore in qualità di concessionario di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e di soggetto aggiudicatore o realizzatore (lavori realizzati da subconcessionari, enti terzi, etc).

6.2.1 *Interventi non rientranti nei lavori pubblici*

Per questi interventi, non rientranti nell'ambito dei lavori pubblici come sopra definiti, la progettazione dovrà essere condotta in coordinamento col gestore (interessando i PH competenti) e sarà comunque effettuata seguendo le due fasi (progettazione preliminare ed esecutiva). Gli allegati progettuali, che saranno redatti in relazione al livello di approfondimento necessario alla definizione dell'intervento, dovranno almeno contenere:

- Per il progetto preliminare:
relazione generale con i dati e le valutazioni costruttive, funzionali ed operative; specifica delle fonti di finanziamento; grafici d'inserimento dell'intervento nel contesto aeroportuale infrastrutturale ed operativo; elaborati grafici di massima;
- Per il progetto esecutivo (da aggiornare, ove necessario con documentazioni *as-built*):
relazione generale, con la valutazione delle fasi transitorie poste in relazione alle eventuali interferenze con l'operatività aeroportuale e i relativi provvedimenti di mitigazione; relazioni specialistiche, elaborati grafici nelle scale opportune, prospetto di spesa, programma temporale complessivo e per fasi).

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere firmati dal progettista e dal PH progettazione, oltre che dal PH competente per area e funzione. (PH terminal, PH manutenzione, PH area movimento).

6.2.2 *Interventi rientranti nei lavori pubblici*

La progettazione degli interventi rientranti nei lavori pubblici, come definiti all'art. 7 - comma a) della legge 166/02 (che modifica ed integra la legge 109/94) e successivi aggiornamenti (art 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62), dovrà essere articolata secondo quanto prescritto dal Regolamento emanato con DPR 554/99 attraverso la redazione del *progetto preliminare, definitivo, esecutivo*.

a) *Progetto preliminare*

Gli allegati progettuali e i relativi contenuti del progetto preliminare sono quelli richiesti dal Cap. II del suddetto Regolamento.

Nella relazione illustrativa, o nel documento preliminare della progettazione, dovrà essere tracciato il percorso autorizzativo previsto dalle norme in relazione al tipo d'intervento; in particolare dovrà essere specificato quello per l'ottenimento, ove previsto, della positiva VIA e della compatibilità urbanistica (Ministeri e Direzioni ministeriali, Uffici regionali, Servizi Integrati Infrastrutture Trasporti *S/IT*, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze).

Dovrà essere inoltre allegato il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere.

Al fine di orientare le procedure per le successive fasi di progettazione, dovranno essere in particolare effettuate da parte del Post Holder della progettazione (o per gli aeroporti non ancora certificati dal professionista che svolge le funzioni del Responsabile del Procedimento):

- le verifiche di prefattibilità ambientale di cui all'art. 21 del suddetto DPR 554/99;
- le verifiche infrastrutturali e operative per il rispetto del regolamento ENAC e del Manuale d'aeroporto;

- l'acquisizione dei pareri degli Enti coinvolti in relazione al tipo d'intervento (ENAV, ASL, VVF, Enti locali, etc);
- l'avvio delle procedure, ove previsto, per la verifica della compatibilità urbanistica di cui alla legge 241/90 modificata dalla legge n. 340/2000 e successive disposizioni;
- la verifica preliminare delle attività di cantiere (viabilità di accesso, opere provvisorie, lavori e attrezzature) previste in relazione alle fasi esecutive e ai vincoli operativi e aeronautici aeroportuali;
- la verifica sulla disponibilità delle aree interessate per consentire, se previste, l'avvio delle procedure espropriative;
- le verifiche sulla disponibilità dei finanziamenti.

Di tali verifiche, operate a norma dell'art. 46 del regolamento LL.PP., dovrà essere fatta esplicita menzione nella relazione illustrativa del progetto, che, firmata dal Post Holder della progettazione (o dal Responsabile del Procedimento), assume valore di dichiarazione.

Il progetto dovrà riportare il calcolo sommario della spesa con costi standardizzati determinati sulla base dei prezzi ufficiali o applicando parametri desunti da interventi simili realizzati.

Il quadro di spesa dovrà riportare le somme per lavori e le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art 17 del DPR 554/99.

In linea generale i progetti preliminari delle opere dovranno essere già definiti e allegati al programma quadriennale d'intervento, così da rendere attendibile la programmazione delle varie fasi di avanzamento previste dal cronoprogramma.

Il progetto preliminare di ciascuna opera, anche laddove fosse già stato allegato al programma d'intervento, dovrà essere comunque ripresentato, in relazione alle specifiche competenze, alle Direzioni dell'ENAC competenti per l'approvazione.

b) *Progetto definitivo*

Il progetto definitivo è redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 25 del DPR 554/99. Esso dovrà contenere i necessari collegamenti alla precedente fase di progettazione ed ad eventuali variazioni e prescrizioni intervenute.

La progettazione delle opere ed il relativo dimensionamento devono essere effettuati in funzione delle previsioni programmatiche del gestore in precedenza approvate dall'ENAC (piano di sviluppo, piano degli investimenti, etc) e della durabilità ad essa assegnata (piani di manutenzione, piani di ammortamento, etc).

Il progetto definitivo contiene in particolare tutti gli elementi necessari per le valutazioni e la conclusione dei procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed urbanistica, ove previsti dalle norme vigenti.

La relazione descrittiva e le relazioni specialistiche di cui agli artt. 26 e 27 del citato DPR dovranno illustrare in particolare la situazione operativa in cui verranno effettuati i lavori, le fasi di lavorazione previste e i provvedimenti collegati al fine di garantire gli standard di safety e security prescritti. Particolare attenzione deve essere posta nella verifica di eventuali interferenze (ostacoli, interferenze radioelettriche, etc), che potrebbero essere presenti durante le fasi di cantiere, e alle eventuali limitazioni operative connesse.

Per le suddette verifiche e per la predisposizione di autorizzazioni è utile consultare le procedure operative riportate nel Manuale d'Aeroporto.

Le relazioni specialistiche dovranno contenere l'identificazione di tutti i dati dimensionali e strutturali, non che di quelli geologici, geotecnici, idrologici e idraulici, derivati da prove e studi in sito, in modo da poter assicurare l'aderenza alla realtà dei parametri progettuali.

La programmazione dei lavori e la organizzazione dei cantieri dovrà essere riportata in apposito disciplinare che terrà conto anche delle raccomandazioni contenute nel Doc. ICAO n. 9137 – Airport Service Manual – Part 6, Cap. 3.

Contestualmente al progetto definitivo deve essere redatto lo Studio d'impatto ambientale, ove prescritto.

Se il progetto, una volta ricevute le autorizzazioni, è posto a base di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori con la procedura prevista dall'art. 19 – punto b) della legge 109/94, esso dovrà contenere lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto, in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale di cui all'art. 32 del DPR 554/99.

La stima sommaria dell'intervento è fatta sulla base di prezzi unitari desumibili dal prezzario regionale aggiornato o da quello nazionale del Genio Civile.

E' opportuno, al fine di migliorare e standardizzare i processi, che le società di gestione, in qualità di stazioni appaltanti e per quanto previsto dall'art 34 del citato DPR 554/99, si dotino di un proprio prezzario, stilato, per le varie categorie di lavori aeroportuali, secondo i suddetti prezzari ufficiali (integrati da dati desumibili da lavori analoghi già eseguiti) e notificato all'ENAC. Ad esso si farà riferimento per le valutazioni economiche dei singoli progetti.

c) *Progetto esecutivo*

Il progetto esecutivo è redatto sulla base dei criteri dettati dal Regolamento sui lavori pubblici emanato col citato DPR 554/99.

Il livello di definizione degli allegati tecnici e capitolari deve consentire di trasferire sul piano contrattuale e costruttivo tutti gli aspetti tipologici dell'opera e scaturire dalle indagini, rilievi e ricerche effettuate, in modo da ridurre la possibilità che insorgano imprevisti in corso d'esecuzione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione degli elaborati che individuano, come previsto dall'art 15, punto 7 del Regolamento, tutte le operazioni connesse all'attività del cantiere (viabilità d'accesso, misure di sicurezza, localizzazione degli impianti di produzione dei materiali, ricadute e provvedimenti cautelativi per consentire l'operatività aeroportuale, etc).

Per la programmazione delle fasi realizzative e del cronoprogramma, dovranno essere specificati (e laddove necessario quantificati) gli oneri posti a carico dell'appaltatore in relazione ai turni di lavorazione previsti per ridurre i tempi esecutivi e le penalizzazioni operative. Dovranno essere inoltre ben specificate le modalità di lavoro e i vincoli connessi al mantenimento dell'operatività aeroportuale.

Laddove i lavori interessino aree soggette a restrizioni di accesso (aree doganali, aree di movimento e/o di manovra, etc) dovranno essere previsti, tra gli oneri dell'appaltatore, quelli connessi all'istruzione e certificazione del personale e dei mezzi di cantiere da parte del gestore aeroportuale, al fine di rendere tutti gli addetti consapevoli delle limitazioni e delle procedure di conduzione delle singole lavorazioni. Il gestore opererà in tal senso seguendo, tra l'altro, le procedure riportate nel Manuale d'aeroporto.

Nei casi previsti dall'art 40, comma 9 del Regolamento LL.PP., particolare attenzione dovrà essere posta nella redazione del piano di manutenzione dell'opera che, in caso di autofinanziamento, potrà avere ricadute sul piano d'ammortamento e quindi sul piano tariffario. Esso dovrà essere collegato alle procedure di controllo di efficienza delle infrastrutture previste nel Manuale d'aeroporto.

I piani di sicurezza e di coordinamento dovranno riportare, tra l'altro, le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme di salute e di sicurezza degli addetti e quelli di security e safety vigenti in ambito aeroportuale.

Nel caso di più lavori contemporanei, che interessino l'operatività, dovrà essere redatto, oltre al programma specifico di ciascun appalto, un programma di coordinamento complessivo delle attività di tutti i cantieri in corso in aeroporto. Tale programma dovrà essere inserito nei documenti di gara; di conseguenza nei capitolati saranno specificati eventuali oneri che l'appaltatore deve assumere in considerazione delle possibili variazioni temporali delle date di consegna e fine di ciascuna fase lavorativa, in relazione alla presenza dell'attività di altri cantieri.

Nel caso di interventi di particolare complessità, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del Regolamento LL.PP., il capitolato dovrà prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere il piano di costruzione e di installazione da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori come previsto dall'art. 45 del Regolamento.

Il costo dell'intervento dovrà discendere dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi stabiliti con i criteri specificati per la progettazione definitiva.

Il quadro economico dovrà essere redatto specificando:

- lavori a misura, a corpo e in economia;
- somme a disposizione della stazione appaltante comprendenti le somme per eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, quelle per imprevisti e gli accantonamenti per ulteriori spese prevedibili a norma dell'art 17 del Regolamento LL.PP.

6.3 *La validazione del progetto*

Prima dell'approvazione, il Post Holder della Progettazione (o il Responsabile del Procedimento) procede alla validazione del progetto esecutivo (o del progetto definitivo in caso di appalto integrato).

La validazione è effettuata operando le verifiche di cui all'art. 47 del regolamento LL.PP., verifiche effettuate in riunioni di cui dovranno essere redatti appositi verbali.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel controllo delle coperture assicurative previste dall'art 30 della legge 109/94.

In attesa dell'emanazione di apposito regolamento (di cui all'art 30 della legge 109/94, punto 2, comma 6, come sostituito dall'art. 7, punto t/2 della legge 166/2002), la validazione è certificata con apposita dichiarazione sottoscritta dal Post Holder della Progettazione o dal Responsabile del procedimento. Saranno inoltre preferibilmente applicati i criteri (in relazione all'importo delle opere) riportati nel suddetto art. 30 modificato. Anche in questo caso la dichiarazione di validazione dovrà essere sottoscritta anche dal Post Holder progettazione (e PH manutenzione per la parte di propria competenza).

La dichiarazione di validazione deve essere sempre allegata al progetto esecutivo.

6.4 *Varianti di lavori pubblici*

Eventuali varianti al progetto approvato, che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi o delle ipotesi progettuali, andranno apportate prima della pubblicazione del bando di gara e comunque prima della sottoscrizione dei contratti d'affidamento lavori, dal professionista che svolge l'incarico di responsabile del Procedimento.

Le suddette varianti seguono, in relazione alla loro importanza, le procedure approvative stabilite per il progetto.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse solo nei casi previsti dall'art. 25 della legge 109/94.

Le varianti al progetto, sia quelle individuate prima dell'appalto e sia quelle risultate necessarie durante il corso dei lavori, devono essere predisposte con i criteri e le procedure previste dall'art. 134 del Regolamento LL.PP.

Dei documenti di *variante* dovrà far parte una relazione sottoscritta dal Responsabile del procedimento e vistata dal PH progettazione che attesti il risultato delle verifiche effettuate con i progettisti e con il Direttore dei Lavori, le variazioni rispetto al quadro di spesa di progetto e le disponibilità finanziarie deliberate a copertura dell'eventuale aumento dei costi.

Le verifiche devono essere estese agli enti aeroportuali laddove fossero presenti ricadute operative.

6.5 Esclusioni

Le prescrizioni del presente paragrafo 6 non si applicano agli impianti luminosi aeroportuali di competenza dell'ENAV S.p.A., per i quali vale quanto indicato nel paragrafo 4 della Circolare APT-13A.

7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 Procedure preliminari alla progettazione

Il gestore aeroportuale, prima di richiedere l'approvazione dei singoli progetti, invia alla Direzione Progetti Studi e Ricerche, alla Direzione Infrastrutture Aeroportuali (competente per gli aeroporti minori), nonché alle Direzioni Operazioni territoriali, il programma quadriennale degli interventi approvato dalle competenti Direzioni Centrali dell'ENAC ed attivato secondo le procedure previste dalla circolare interministeriale n. 1408 del 23.2.1996 – punti C e D dall'ENAC (esso contiene anche gli interventi programmati da enti aeroportuali e subconcessionari del gestore ed è aggiornato annualmente; esso dovrà essere provvisto del cronoprogramma, dell'indicazione dei costi presunti e dell'indicazione delle fonti finanziarie).

In detto piano sono compresi tutti gli interventi, comunque finanziati (interventi in autofinanziamento, quelli finanziati da altri enti e/o operatori aeroportuali, quelli finanziati da leggi speciali, etc) da realizzarsi in aeroporto nei quattro anni successivi e indicati al precedente punto 6.1 lettere b),c),d),e). Tra questi dovranno essere compresi tutti gli interventi previsti dal piano di attuazione dell'art. 17 approvato dalla Direzioni Centrali Regolazione Aeroporti dell'ENAC.

Restano ferme le procedure operative e le schede previste per gli interventi di attuazione dell'art. 17 del decreto legge 67/97, convertito dalla legge 135/97.

Il programma è preventivamente concordato, per gli aspetti operativi e le ricadute territoriali, con la Direzione Operazioni competente per territorio.

Per gli interventi contenuti nel suddetto programma la Direzione Operazioni competente incarica, già in presenza del progetto preliminare approvato, i professionisti dell'ENAC per l'espletamento dell'alta vigilanza per l'esecuzione dei lavori. Tale incarico consente all'Alto Vigilante di seguire la realizzazione dell'opera monitorando tutte le fasi del cronoprogramma, dalla progettazione all'appalto dei lavori e alla loro esecuzione. E' cura del professionista incaricato dell'esame del progetto tenere informata l'Alta Vigilanza e richiederne la collaborazione ove ritenuto opportuno.

7.2 Progetti d'interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del punto 6.1

Le opere di manutenzione ordinaria, come definite al precedente punto 6.1 a), sono in genere attivate dal gestore aeroportuale con contratti aperti e con termine temporale.

Tutti i contratti devono essere visti dal PH della manutenzione e devono contenere apposite clausole che impongano al contraente manutentore la formazione (a cura del gestore) dei propri addetti per il rispetto delle limitazioni aeronautiche e delle procedure di safety e security aeroportuale previste, in particolare, dal manuale d'aeroporto o da altre disposizioni regolamentari e operative. Il suddetto contraente dovrà essere munito di coperture assicurative adeguate alla tipologia e all'area d'intervento.

Al fine di programmare i maggiori interventi manutentivi il gestore, a seguito delle verifiche operative effettuate con tutti gli enti aeroportuali interessati, compila periodicamente un *piano di manutenzione ordinaria* (redatto almeno su base annuale), firmato dal Post Holder Manutenzione e visto dal PH progettazione (per il necessario coordinamento) e lo notifica, insieme alla bozza di contratto, alla Direzione Operazioni competente per territorio. Il piano comprenderà, ove presenti, anche gli interventi connessi all'attuazione dell'art. 17 del D.L. 67/97.

Laddove gli interventi implicino ricadute operative, o laddove ritenuto necessario, le Direzioni Operazioni possono richiedere al gestore le necessarie verifiche (anche con altri soggetti interessati) per concordarne le modalità esecutive.

Eventuali variazioni al piano di manutenzione devono essere comunicate alla Direzione Operazioni.

Interventi di manutenzione non programmabili, ma comunque ritenuti necessari a giudizio della Direzione Operazioni per garantire l'operatività aeroportuale in sicurezza, saranno attivati dal gestore dopo averne concordato tempi e modalità con la suddetta Direzione Operazioni.

L'attivazione degli interventi non programmabili e di quelli urgenti seguiranno comunque le procedure operative previste dalle apposite circolari ENAC, dalle disposizioni aeroportuali e da quelle inserite nel Manuale d'Aeroporto.

Qualora l'intervento di manutenzione ordinaria richieda approfondimenti progettuali, dovranno essere redatti dal gestore i relativi progetti che verranno sottoposti all'approvazione della Direzione Operazioni.

7.3 Progetti degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere b), c) e d) del punto 6.1

Ferme restando le competenze del PH progettazione circa la definizione della consistenza delle fasi progettuali e le relative motivazioni da riportare nel documento preliminare della progettazione, dovranno essere sempre redatti i progetti preliminari delle opere di cui alle lettere b), c) e d) del punto 6.1, se non predisposti già come allegati al piano quadriennale degli interventi.

I progetti, sia che riguardino interventi su opere direttamente affidate al gestore sia opere date da quest'ultimo in uso o in subconcessione ad altri soggetti aventi diritto, devono essere firmati dai professionisti regolarmente abilitati ed iscritti ad un albo o collegio professionale e formalmente incaricati della progettazione che restano responsabili per gli aspetti che la legge attribuisce loro. Dovranno inoltre essere controfirmati dal PH della progettazione, per gli aeroporti certificati, e dal professionista che svolge le funzioni del Responsabile del Procedimento per quelli non ancora certificati.

I soggetti e gli enti che operano in aeroporto sono tenuti a presentare i relativi progetti al gestore, che, valutata la compatibilità tecnico operativa con le altre opere e con l'operatività aeroportuale, procede ad inserire l'intervento nei programmi ed attivarne le procedure approvative.

Per gli interventi che incidono sugli standard e le procedure manutentive e per gli aeroporti certificati gli allegati progettuali devono essere controfirmati anche dal PH manutenzione.

Le firme dei suddetti responsabili, da apporre anche sui progetti redatti a cura degli enti e soggetti che operano in aeroporto, esprimono, in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità, la conformità ai requisiti regolamentari e agli standard di sicurezza, l'armonizzazione con altri interventi programmati, e la compatibilità con i requisiti tecnico-operativi dell'infrastruttura interessata e dell'aeroporto nel suo insieme.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazioni edilizia, gli interventi previsti in tempi successivi all'interno delle aerostazioni passeggeri, che comportino una variazione distributiva e operativa delle singole aree, devono essere programmati ed inseriti nell'ambito di un progetto funzionale che investe l'intera struttura.

In tal modo potranno essere valutate le ricadute operative complessive.

Il progetto funzionale assume il nome di *piano di utilizzo dell'aerostazione* ed è predisposto sulla base di standard aeroportuali per ciascun campo funzionale (subconcessioni, immagini e messaggi pubblicitari, segnaletica informativa e di sicurezza per gli utenti, altri elementi che possono avere incidenza sull'operatività). Il piano è elaborato dal PH progettazione e dal PH terminal e può avere durata variabile in relazione alla variabilità dell'attività stessa. L'arco temporale (anche se contenuto in 1-2 annualità), così come gli allegati progettuali del piano,

devono comunque trovare riferimento nel programma quadriennale di cui, come già detto, è previsto l'aggiornamento annuale.

Il piano di utilizzo dell'aerostazione è approvato dalla Direzione Operazioni con il coinvolgimento delle altre funzioni ENAC interessate secondo le modalità di cui alle procedure operative dell'Ente.

L'approvazione del Piano di utilizzo costituisce approvazione dei singoli interventi in esso inseriti, anche ai sensi delle convenzioni vigenti.

Il gestore potrà attivare i relativi lavori a seguito di apposita comunicazione, resa almeno venti giorni prima dell'inizio, alla Direzione Operazioni competente, per i relativi controlli.

La corretta realizzazione di ciascuna opera è certificata dal PH progettazione.

La comunicazione preventiva della realizzazione delle opere e copia della certificazione finale è inviata alla Direzione Operazioni dal PH progettazione.

Nel rispetto delle responsabilità funzionali delle Strutture Organizzative dell'ENAC, i progetti di interventi compresi nelle lettere b), c) e d) di cui al precedente punto 6.1 (non ascrivibili a quelli regolamentati dall'APT-13), di qualsiasi entità ed importo, sono presentati per l'approvazione, alla Direzione Operazioni competente per territorio.

Per interventi marginali, che non incidono sulla funzionalità e operatività delle infrastrutture aeroportuali, la Direzione Operazioni competente potrà valutare la possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dal punto E della Circolare interministeriale n. 1408/96.

La sola lettera di trasmissione del progetto o del piano di cui al presente paragrafo, contenente i riferimenti al programma approvato e i dati identificativi dei tempi programmati (cronoprogramma), degli importi e dei finanziamenti, è inviata, per conoscenza, alla Direzione Centrale Regolazione Aeroporti, per l'attivazione delle successive azioni di competenza.

7.4 Progetti di interventi di nuova costruzione di cui al punto 6.1 – lettera e)

I progetti di interventi di nuova costruzione sono inviati, per l'approvazione, alle Strutture della Direzione Centrale Regolazione Aeroporti.

I progetti dovranno essere firmati dai progettisti responsabili e dal Post Holder della Progettazione (o dal responsabile di progetto nominato dal gestore, nel caso di aeroporti non certificati).

La sola lettera di trasmissione del progetto, contenente i riferimenti al programma approvato e i dati identificativi dei tempi programmati, degli importi e dei finanziamenti, è inviata, per conoscenza, alle Direzioni Operazioni competenti per territorio.

7.5 Forme di presentazione dei progetti

I *programmi quadriennali* dovranno essere redatti secondo gli schemi e le schede già in uso per il loro monitoraggio, che verranno forniti dalla Direzione Centrale come allegato alle relative procedure.

Lo stesso schema dovrà essere seguito per l'aggiornamento annuale del programma.

Oltre ai contenuti precedentemente elencati i programmi dovranno fare esplicito riferimento allo strumento di Piano Regolatore Aeroportuale (se in corso o esistente e in via di approvazione o se già approvato anche ai fini urbanistici e ambientali).

7.6 Esclusioni

Le prescrizioni del presente paragrafo 7 non si applicano agli impianti luminosi aeroportuali di competenza dell'ENAV S.p.A., per i quali vale quanto indicato nel paragrafo 4 della Circolare APT-13A.

7.7 Formato e consistenza degli elaborati progettuali

Il suddetti documenti e i progetti di tutti gli interventi di cui ai precedenti punti dovranno essere inviati alle Direzioni competenti dell'ENAC in un unico originale cartaceo, firmato su ciascun elaborato, e in almeno tre esemplari su supporto informatico (CD, DVD o memoria *flash*), i quali conterranno le firme elettroniche di tutti i soggetti responsabili che hanno sottoscritto la copia cartacea.

Le relazioni saranno presentate in formato .WORD, i computi e i fogli elettronici in formato .XLS, mentre gli elaborati grafici saranno presentati nei due formati .DWG e .PDF, per un'agevole consultazione anche tramite dispositivi portatili.

8. APPROVAZIONE DEI PROGETTI

8.1 Premessa

L'approvazione dei progetti da parte di ENAC attesta che il progetto/variante tiene conto degli applicabili standard di sicurezza e del rispetto delle norme emanate nel Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, certifica inoltre che il progetto, sotto il profilo delle competenze dell'Ente, è ammissibile alla fase successiva di progettazione o di realizzazione.

Essa non trasferisce in capo all'organo approvante alcuna delle responsabilità che la legge attribuisce al progettista o che i regolamenti attribuiscono alle figure responsabili del gestore.

Le strutture dell'ENAC procederanno alla valutazione e autorizzazione dei progetti dei singoli interventi solo se compresi nei piani quadriennali presentati dai gestori e approvati dalle competenti Direzioni.

Restano valide le procedure operative previste per gli interventi di attuazione dell'art. 17 del decreto legge 67/97, convertito dalla legge 135/97.

In relazione ai criteri generali previsti nella nuova struttura organizzativa dell'ENAC, la distribuzione delle competenze e responsabilità tra strutture centrali e periferiche sono le seguenti:

8.2 Piani/progetti di manutenzione ordinaria-opere di cui al punto 6.1 lett.a)

L'approvazione dei piani/progetti di manutenzione ordinaria, in relazione alle modalità di presentazione sopra definite, compete alle Direzioni Operazioni territoriali.

Laddove non siano rilevati aspetti ostativi la Direzione Operazioni approva il suddetto piano e ne trasmette al gestore una copia vistata.

Ad integrazione di quanto contenuto nella circolare interministeriale 1408/96, lettera E, almeno 20 giorni prima dell'attivazione di ciascun intervento contenuto nel piano approvato, il gestore (il PH manutenzione o per gli aeroporti non certificati chi ne assume le funzioni) è tenuto a dare comunicazione dell'inizio lavori, con riferimento esplicito al piano, alla Direzione Operazioni competente.

Restano valide le procedure operative contenute, riguardo a tali lavori, nel Manuale d'Aeroporto.

8.3 Progetti di opere di cui ai punti 6.1, lettere b), c) e d)

L'istruttoria e l'approvazione di questi progetti compete alle Direzioni Operazioni territoriali.

I progetti di dette opere, contenuti nel programma quadriennale approvato e corredati del documento preliminare di progettazione, per la loro natura non richiedono in genere le verifiche di compatibilità urbanistica e ambientale previste dalle leggi in vigore, a meno che non comportino variazioni essenziali del PRGA.

Laddove fossero necessari i pareri di compatibilità, i procedimenti vengono in genere attivati a livello territoriale (SIIT, Regioni, Comuni, etc) e le Direzioni Operazioni esprimeranno i propri pareri in tali sedi.

A seguito dell'istruttoria e delle procedure di valutazione del progetto previste dall'ENAC, la Direzione Operazioni può richiedere, ove ritenga necessario, un'integrazione e/o variazione agli allegati progettuali e alla fine del procedimento approva i progetti/varianti presentati.

8.4 Progetti di nuove opere di cui al punto 6.1 lettera e)

I progetti di nuove opere, come definite al paragrafo 6.1 e), e le rispettive varianti sono approvate, nell'ambito della Direzione Centrale Regolazione Aeroporti, dalla Direzione Progetti Studi e Ricerche e dalla Direzione Infrastrutture Aeroportuali (in relazione agli aeroporti ed impianti aeronautici di competenza).

Si richiama l'attenzione, per arrivare ad una semplificazione procedurale a regime, che in presenza di Piani Regolatori Aeroportuali definitivamente approvati ed esecutivi (compatibilità urbanistica positiva e VIA positiva) per effetto dell'art. 14 della legge 67/88 e del DPCM 27 dicembre 1998 le nuove opere in esso inserite non sono da assoggettare ad ulteriori verifiche urbanistico-ambientali.

In assenza di un Piano Regolatore Aeroportuale approvato, l'attivazione delle procedure di verifica di compatibilità ambientale ed urbanistica dovranno essere attivate non appena il progetto preliminare sia stato approvato da ENAC.

8.5 Progetti di aiuti visivi aeroportuali

Come indicato dal paragrafo 5.2 della Circolare APT-13A, all'approvazione dei progetti di nuovi aiuti visivi o di rifacimento complessivo di aiuti visivi esistenti provvede l'ENAC, Direzione Progetti, Studi e Ricerche.

Negli altri casi provvederanno le Direzioni Operazioni competenti per territorio.

9. ARCHIVIAZIONE DEI PROGETTI

Una volta concluso l'iter approvativo di ciascuna fase progettuale, la copia cartacea presentata verrà restituita, con gli estremi di approvazione del progetto, al concessionario per l'archiviazione. Al fine di consentire la tracciabilità dell'iter progettuale, costruttivo e manutentivo di ciascuna opera nonché per consentire valutazioni operative e funzionali in tempi successivi, il gestore conserverà i relativi progetti approvati e la documentazione connessa per il periodo di tempo che va dalla progettazione fino alla dismissione dell'opera. Il gestore assume la funzione di custode responsabile dell'autenticità e dell'integrità del progetto e degli atti depositati.

Due esemplari delle copie informatizzate saranno custodite presso l'archivio della struttura competente dell'ENAC.

Il gestore rende disponibile una copia conforme del progetto approvato, per le attività di vigilanza, agibilità e collaudo degli interventi.

E' responsabilità del gestore conservare i progetti approvati e le relative varianti presso un proprio archivio ubicato in aeroporto, accessibile solo da parte del personale autorizzato e posto sotto la responsabilità di un consegnatario.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi della vigente normativa, nessuna opera di cui ai punti 6.1 b), c), d), e), che non risulti inserita nei piani e programmi approvati può essere iniziata senza l'approvazione formale dell'ENAC. Per quanto riguarda le opere di cui al punto 6.1 a), vale quanto riportato al par. 7.2.

11. DECORRENZA

La presente circolare si applica a decorrere dalla data di emissione.

I piani e i programmi di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati all'ENAC entro 12 mesi dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera